

SEZIONE II CIVILE

Il Collegio composto come da verbale di udienza del 20/2/2015

sciogliendo la riserva assunta alla medesima udienza,

vista l'istanza ex art 351 cpc con cui l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con la quale il Tribunale ha

condannato [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED]

in liquidazione e CGP s.r.l. in liquidazione, della somma di euro 686.188,00 oltre interessi;

ritenuto, quanto al *fumus boni juris*, che, all'esame sommario proprio della presente fase e fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede di decisione sul merito della causa, merita un approfondimento specifico la questione relativa all'esatta identificazione dei crediti di [REDACTED] trasferiti a [REDACTED] di cui [REDACTED] sarebbe la debitrice ceduta e ciò ai sensi dell'art. 2560, comma 2, cc, anche avuto riguardo al motivo di appello secondo cui i crediti relativi alla domanda di condanna sarebbero sorti con un accordo transattivo del 2007, posteriore al conferimento aziendale tra [REDACTED] e [REDACTED], avvenuto il 21/9/2006 e tra [REDACTED] e [REDACTED] in [REDACTED] avvenuto in epoca ancora anteriore il 3/10/2006;

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che si deve effettuare una valutazione distinta delle posizioni di ciascuna delle due appellate, poiché la sentenza ha condannato [REDACTED] al pagamento della somma sopra indicata in favore di

[REDACTED] e [REDACTED], senza specificare la solidarietà attiva e pertanto il titolo deve interpretarsi nel senso di una condanna al pagamento a ciascuna

delle attrici del 50% dell'intero importo beninteso al livello della "summa *cognita*" propria di questa fase incidentale;

661/15

ritenuto preliminarmente che al Collegio è preclusa ogni valutazione dei documenti irripetutamente prodotti con le note in data 25/02/2015 da parte appellante stante la concessione del termine solo per note e non anche per documenti;

ritenuto che la situazione del bilancio di [redacted] al 31/12/2013 non rassicura circa la solvibilità dell'appellata in caso di riforma della sentenza impugnata, poiché il valore della produzione è attualmente pari a 0 e tale è rimasta a seguito della revoca dello stato di liquidazione, avvenuta nelle more dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 351 c.p.c.;

ritenuto che quanto alla appellata [redacted], nessun valido elemento è stato apportato al fine di smentire la sua situazione di irregolarità sul piano amministrativo per il mancato deposito dei bilanci a partire dal 2012 ed, atteso il persistente stato di liquidazione della società, sussiste pure il rischio di cancellazione dal Registro delle Imprese che precluderebbe definitivamente la restituzione dell'importo eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata

quanto meno nei confronti del 70 dell'attuale

PQM

LA CORTE,

In accoglimento dell'istanza di parte appellante, sospende l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata.

Si comunichi

Roma 26/2/2015

IL PRESIDENTE



P

Depositate in Cancelleria
3 MAR 2015
GIUDIZIARIO
Giovanna Laurenti